

Delib.G.P. 1 agosto 2003, n. 1891 (1).

Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 19 agosto 2003, n. 33.

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORE SOSTITUTO

ROBERTO PINTER

ASSESSORI EFFETTIVI

REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

SILVANO GRISENTI

MAURO LEVEGHI

CLAUDIO MOLINARI

SERGIO MURARO

DARIO PALLAORO

Assenti:

MARIO MAGNANI

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Giunta provinciale

- vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 concernente “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”;
- visto in particolare l'articolo 8 (Requisiti per lo svolgimento dei servizi) che stabilisce che la Giunta provinciale, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni, la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 7 e la competente commissione consiliare, stabilisce con proprie deliberazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 4 del 2002, i requisiti strutturali e organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi di cui alla stessa, nonché le procedure per l'iscrizione all'apposito albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 7; l'iscrizione all'albo provinciale costituisce condizione per il sostegno finanziario dei comuni;

- visto altresì l'articolo 7 della medesima legge provinciale che stabilisce che tali servizi educativi sono gestiti:
 - a) dal comune, in economia o a mezzo istituzione o con affidamento a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
 - b) da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
- considerato che con nota di data 9 maggio 2003 è stato richiesto ai servizi di staff della Provincia un parere in ordine agli allegati alla presente deliberazione concernenti l'attuazione dell'articolo 8 sopra descritto e che le osservazioni dagli stessi espresse sono state oggetto di valutazione, di modifica e di integrazione delle proposte originariamente elaborate;
- preso atto che la definizione dei requisiti strutturali e organizzativi è avvenuta attraverso il confronto e la collaborazione di vari soggetti che operano nel settore dei servizi per la prima infanzia, tra i quali rappresentanti di comuni e cooperative;
- preso atto altresì che in relazione all'interpretazione di alcuni passaggi della legge 4 è stato sentito il parere del Comitato legislativo che evidenziava l'opportunità di specificare all'interno delle deliberazioni attuative anche la problematica delle modalità e criteri di programmazione e organizzazione cui devono attenersi i comuni nel regolamentare l'istituzione e la gestione dei servizi socio educativi. Ritenuto, peraltro, di provvedere se del caso, con successiva deliberazione integrativa, anche in relazione alle necessarie ulteriori determinazioni della Giunta provinciale per la definizione degli aspetti inerenti il finanziamento;
- sentiti successivamente in via formale il Consorzio dei comuni trentini che si è espresso con nota prot. n. 1438-EC/et del 25 giugno 2003, nonché i rappresentanti dei soggetti gestori che si sono espressi con note rispettivamente per la Federazione Scuole Materne con nota prot. n. 2974/2003 del 25 giugno 2003 e la Cooperativa sociale Tagesmutter del Trentino con nota 24 giugno 2003;
- acquisito altresì il parere positivo della competente commissione consiliare che si è espressa in data 28 luglio 2003;
- vista la necessità al fine di dare avvio alle procedure per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia, di procedere all'approvazione, dei "Requisiti strutturali e organizzativi, criteri e modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4", nonché dell'"Individuazione delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4", nei testi quali risultano dagli allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

1. di approvare i "Requisiti strutturali e organizzativi, criteri e modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'*articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4*", nonché l'"Individuazione delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale di cui all'*articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4*", nei testi quali risultano dagli allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione come previsto dal *comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002*.

Allegato

REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI, CRITERI E MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA L.P. 12 MARZO 2002, N. 4

A. OGGETTO DELLE DIRETTIVE E DISPOSIZIONI GENERALI

A.1. OGGETTO DELLE DIRETTIVE

1. Oggetto

Le presenti direttive, che derivano dal dispositivo dell'art.8 della *legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4*, "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", normano i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

I requisiti strutturali ed organizzativi di cui alle presenti direttive costituiscono per i soggetti di cui alla lettera b) del *comma 1 dell'articolo 7 della Legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4* presupposto necessario per l'iscrizione all'albo provinciale. I medesimi rappresentano per i Comuni i requisiti minimi dei servizi da essi erogati (2).

2. Tipologie dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Ai sensi degli art. 3, 4 e 5 della citata legge provinciale le tipologie dei servizi sono:

- a) Nido d'infanzia e micro-nido d'infanzia;
- b) Nido familiare-Servizio Tagesmutter;
- c) Servizi integrativi: Centro per bambini e genitori; Spazio gioco e di accoglienza; Servizi sperimentali.

A.2. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ammissibilità ai servizi

L'ammissione ai servizi socio-educativi per la prima infanzia è consentita alle bambine e ai bambini in età compresa fra i tre mesi ed i tre anni.

Nei periodi e nei tempi extrascolastici, limitatamente ai posti disponibili, possono essere ammessi al servizio nido familiare-servizio Tagesmutter, anche bambine e bambini in età compresa tra i tre e i tredici anni.

Al servizio integrativo Spazio gioco e di accoglienza sono ammessi bambine e bambini di età 18-36 mesi. In attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strutturale e di gestione, il servizio integrativo Spazio gioco e di accoglienza può accogliere anche bambini fino a tredici anni di età.

Hanno priorità di diritto all'ammissione i bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale. Per favorirne la piena integrazione in accordo con la famiglia l'ente gestore del servizio provvede ad istituire per ciascun bambino un gruppo di lavoro allo scopo di definire gli interventi da attuare nei suoi confronti. Ai nidi d'infanzia che fanno parte del Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia la Provincia assicura, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la consulenza specialistica all'interno del gruppo di lavoro.

In presenza di bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale o culturale nel progetto educativo del servizio deve essere prevista per ciascun bambino l'attuazione di un progetto educativo individualizzato.

Nel nido d'infanzia e nel servizio nido familiare-servizio Tagesmutter è assicurata per motivi di continuità la permanenza delle bambine e dei bambini che al compimento del terzo anno di età non hanno acquisito il diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia.

Nel nido d'infanzia e nel nido familiare-servizio Tagesmutter, per particolari e giustificate esigenze valutate dal gruppo di lavoro che segue il bambino disabile, è consentita la permanenza del medesimo per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia.

2. Permanenza massima presso i servizi

La permanenza massima di uno stesso bambino presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche se diversi, non può superare giornalmente le undici ore complessive.

3. Ubicazione dei servizi

Il nido d'infanzia ed i servizi integrativi vanno preferibilmente ubicati in località aperta e pianeggiante, in prossimità di zone a verde pubblico, soleggiata, lontana da fonti di inquinamento, facilmente accessibili agli utenti e agevolmente collegati con altri servizi educativi e sociali al fine di favorire processi di integrazione e continuità.

4. Caratteristiche degli spazi

Tutti gli spazi, interni ed esterni, del nido d'infanzia e dei servizi integrativi devono possedere e mantenere

nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo e riferite ai giochi e al materiale didattico, tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini e degli operatori.

Relativamente alle caratteristiche ambientali quali condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, la struttura deve essere conforme alla normativa vigente.

5. Continuità con gli altri servizi educativi

Per garantire la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, il progetto educativo del nido d'infanzia e del nido familiare - Servizio Tagesmutter deve prevedere l'attuazione di specifici percorsi di raccordo.

6. Gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina

Gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, fermo restando il profilo di inquadramento di riferimento, garantiscono, in relazione all'orario di apertura del servizio, al numero di bambini e alle esigenze organizzative, il servizio di mensa, il supporto alle attività educative, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura (3).

7. La formazione e l'aggiornamento del personale

Il personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia che fanno parte del sistema è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento professionale.

Il Servizio scuola materna, sulla base delle proposte formulate dai comuni, elabora prima dell'avvio di ogni anno educativo un progetto degli interventi formativi da realizzare.

I comuni, sentiti i soggetti gestori dei servizi da essi sostenuti, trasmettono le loro proposte alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno.

8. Regolamento e carta dei servizi

Per ciascun servizio offerto, gli enti gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia definiscono, con apposito regolamento o nella carta dei servizi, le caratteristiche educative, i criteri per l'accesso e gli aspetti gestionali- organizzativi e le forme e modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative del servizio (4).

B. NIDO D'INFANZIA

B.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE

1. Standards dimensionali delle strutture

L'edificio deve essere di norma ad un solo piano fuori terra e deve disporre di uno spazio esterno. Qualora il servizio sia articolato su più livelli va garantita la collocazione di ogni unità di gruppo sezione su un unico piano.

Eventuali seminterrati potranno essere utilizzati come locali accessori non fruibili dai bambini.

Lo spazio interno non può essere inferiore ad una superficie utile netta di 10 mq. per posto bambino.

Gli spazi esterni del nido d'infanzia devono avere una superficie rispondente al rapporto minimo di 30 mq. per posto bambino.

2. Deroghe agli standards dimensionali

Quando la struttura fa parte di un complesso architettonico adibito a servizi diversi, al nido d'infanzia e al micro-nido va assicurata autonomia funzionale prevedendo, di norma, vie di accesso, spazi interni ed esterni propri e distinti. In relazione a particolari funzioni alcune zone della struttura possono peraltro essere condivise da più servizi, in tal caso la superficie utile netta non può essere inferiore a 9 mq. per posto bambino.

Per i nidi d'infanzia o i micro-nidi d'infanzia collocati in edifici già esistenti o in nuovi complessi residenziali, può essere applicata sugli standards previsti al precedente punto 1. una riduzione massima del 10% per gli spazi interni ed una riduzione massima del 50% per gli spazi esterni.

Nei nidi d'infanzia e nei micro-nidi d'infanzia collocati nei centri storici la superficie richiesta per gli spazi esterni è ridotta ad almeno 10 mq. per posto bambino.

Qualora, in fase di avvio o di ristrutturazione, il nido d'infanzia o il micro-nido d'infanzia del comune sia collocato provvisoriamente in una sede oggettivamente non adeguata, a fronte di una attestazione formale del comune circa l'indisponibilità di soluzioni alternative, può essere applicata, per il periodo necessario, una deroga agli standards di cui al precedente punto 1.. Tale deroga non può operare per un periodo superiore ai tre anni.

3. Gli spazi interni

Gli spazi interni sono costituiti da:

- a) spazi destinati ai bambini;
- b) spazi destinati agli adulti.

Gli spazi per i bambini e per gli adulti presentano possibilmente caratteristiche di flessibilità per consentire

modifiche e adattamenti in funzione del progetto pedagogico.

4. Spazi interni destinati ai bambini

Gli spazi per i bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

- a) gioco e attività;
- b) pranzo;
- c) riposo;
- d) igiene personale.

Per tali funzioni sono spazi essenziali:

- a) lo spazio per l'accoglienza dei bambini e dei genitori;
- b) lo spazio sezione, articolato in zone per consentire di differenziare l'attività in piccoli gruppi e per la consumazione del pasto;
- c) gli spazi comuni a tutti i bambini, per il gioco libero o altre attività di gruppo;
- d) lo spazio per il riposo;
- e) i servizi generali. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere attrezzati con una dotazione media di sanitari di norma non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni sei bambini.

Qualora un medesimo spazio sia destinato ad un uso multifunzionale non deve sussistere interferenza fra le diverse funzioni e comunque va assicurato ai bambini il preciso riconoscimento dello spazio in relazione alla specifica funzione.

5. Spazi interni destinati agli adulti

Gli spazi destinati agli adulti sono:

- a) zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e in gruppo;
- b) cucina e lavanderia con relativi ambienti complementari;
- c) locali spogliatoio e per l'igiene personale;
- d) deposito arredi e materiali d'uso.

6. Spazi esterni

Gli spazi esterni adeguatamente attrezzati devono essere protetti e di uso esclusivo dei bambini.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

B.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Dimensionamento

La ricettività del micro-nido d'infanzia va da un minimo di 6 ad un massimo di 19 posti bambino. Fatte salve le strutture con più ampia ricettività esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, la ricettività del nido d'infanzia va da un minimo di 20 ad un massimo di 60 posti bambino, aumentabile nella misura massima del 10% in presenza di realtà territoriali con particolari situazioni socio-economiche e ferma restando l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate soluzioni organizzative.

L'unità organizzativa di base del nido d'infanzia è rappresentata dal gruppo sezione il cui dimensionamento va definito in relazione all'età dei bambini o in base allo specifico progetto educativo del nido d'infanzia (5).

2. Il calendario

L'anno educativo non può avere durata inferiore alle 46 settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

3. L'orario

L'orario di apertura del nido d'infanzia non può essere inferiore a 6 ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate.

Sono definiti "nidi d'infanzia a tempo ridotto" quelli con un orario di apertura di sei ore al giorno e che garantiscono il servizio di mensa e riposo.

4. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno, degli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituisce il gruppo degli operatori del nido d'infanzia.

Il rapporto tra educatori e bambini all'interno del nido d'infanzia va definito nel regolamento o nella carta dei servizi, tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'età e delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio. Indicativamente, esso è pari a:

- a) sei bambini per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età tra i tre e i diciotto mesi;
- b) nove bambini per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età superiore ai diciotto mesi.

I parametri consentiranno di definire, in base al numero di bambini iscritti, l'organico del personale da assegnare al nido; le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

Nei gruppi sezione in cui sono inseriti bambini disabili o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, in relazione al numero o alla gravità dei casi, su proposta del gruppo di lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in aggiunta o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione (6).

5. Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli operatori del nido d'infanzia, con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

Il progetto educativo deve prevedere almeno i seguenti momenti di incontro con le famiglie dei bambini iscritti:

- a) colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento ed ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;
- b) riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- c) iniziative che favoriscano la socializzazione tra i vari componenti del servizio.

Il progetto educativo può altresì prevedere:

- a) incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità;
- b) attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

Allo scopo di consentire l'integrazione dei servizi che fanno parte del Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'*articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002*, i soggetti titolari di detti servizi si accordano con la Provincia, che garantisce il coordinamento pedagogico, per il necessario confronto funzionale a garantire la coerenza del Sistema sul piano educativo e per far conoscere all'utenza le diverse opportunità educative offerte dai servizi del Sistema (7).

6. Requisiti di accesso del personale educativo

Il requisito di accesso alla professione per il personale educativo del nido d'infanzia è il diploma di scuola media superiore nei seguenti indirizzi:

- a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico o titoli equipollenti
- b) diploma quinquennale di tecnico di servizi sociali
- c) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
- d) diploma quinquennale di dirigente di comunità
- e) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
- f) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione

corredato da un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore per il conseguimento della qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi o di altre qualifiche equipollenti. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi viene rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia. Diplomi di laurea in ambito socio-educativo, anche non accompagnati da diplomi di scuola media superiore in indirizzi di cui al precedente capoverso, consentono la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Detti diplomi devono contenere nel percorso formativo discipline psicopedagogiche, sociologiche, della salute e benessere del bambino e metodologico-didattiche nonché tirocini o laboratori in servizi educativi rivolti a bambini in età da zero a tre anni comparabili, per natura e consistenza, alle discipline ed ai tirocini o laboratori propri del percorso formativo relativo al corso di formazione professionale di almeno 1000 ore di cui al precedente capoverso. Termini e modalità per lo svolgimento dell'esame per l'ottenimento della qualifica professionale, adottati dall'amministrazione provinciale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. In via transitoria e per il

periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore della modifica di cui al presente capoverso, coloro che sono in possesso di uno dei diplomi di laurea che consentono la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi hanno titolo all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. La permanenza di costoro nelle menzionate graduatorie è consentita fino alla prima sessione utile per sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica professionale e subordinatamente al superamento dell'esame stesso.

Sono fatti comunque salvi i titoli di accesso che al momento dell'approvazione della presente deliberazione costituiscono valido titolo per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato negli asili nido comunali della provincia di Trento, purché congiunti ad esperienza professionale di durata almeno annuale, anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0 - 6 anni, pubblici o privati. Tali requisiti, titolo di accesso ed esperienza almeno annuale, devono essere posseduti alla data di approvazione del presente provvedimento.

Costituisce ulteriore titolo di accesso la qualifica professionale di puericultrice conseguita in corsi di formazione professionale di almeno 800 ore, già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Costituisce altresì titolo di accesso, solo per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica professionale di puericultrice conseguita entro l'anno scolastico 2004/2005 a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola professionale per puericultrici gestita dalla Provincia di Milano o presso la Casa materna asili nido gestita dagli Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

In caso di esaurimento della graduatoria appositamente formata per la sostituzione del personale educativo temporaneamente assente, e comunque in tutti i casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale educativo in possesso dei requisiti richiesti, sarà possibile provvedere alla temporanea assunzione del personale educativo occorrente tra coloro che, in possesso di uno dei diplomi di cui alle sopra riportate lettere da a) ad f), abbiano fatto pervenire al soggetto gestore pertinente domanda di assunzione (8).

C. NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER

C.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE (9)

1. Ubicazione

Il servizio nido familiare-servizio Tagesmutter si realizza, di norma, presso il domicilio dell'operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter. L'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter può altresì svolgere la propria attività presso altra abitazione adeguata ad offrire cure familiari, purché dedicata esclusivamente al servizio. L'abitazione, ariosa e luminosa, non può essere seminterrata e deve possedere la dichiarazione di abitabilità ed i requisiti di cui agli *articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e la certificazione che tutti gli impianti sono a norma e regolarmente sottoposti agli interventi di manutenzione periodica previsti dalla vigente normativa.

L'abitazione privata in cui viene svolto il servizio è, di norma, collocata in immobile con giardino di pertinenza o nelle vicinanze di zone a verde pubblico; deve essere lontana da fonti di inquinamento, facilmente accessibile agli utenti. Al fine di favorire processi di integrazione e continuità, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter, tramite l'ente cui è collegato, si raccorda con altri servizi socio-educativi presenti sul territorio di cui può, secondo orari e modalità programmati, utilizzare gli spazi esterni.

Non è richiesta la disponibilità di una propria abitazione adeguata al servizio domiciliare da parte dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter che operi unicamente in ospedali a

favore di bambini ivi ricoverati o nelle abitazioni di bambini disabili che, per motivate ragioni, devono permanere nella propria abitazione.

2. Standards dimensionali delle strutture

L'abitazione in cui si svolge il servizio, se domicilio dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter, è dotata, almeno, di un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di due stanze di cui una adibita ad uso esclusivo dei bambini quando presenti. Qualora l'abitazione sia destinata unicamente al servizio è sufficiente una stanza al posto delle due sopra individuate.

Se nell'abitazione operano due operatori educativi presenti contemporaneamente, come consentito al paragrafo 1 del successivo punto C.2, la struttura deve essere dotata di un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di almeno due stanze destinate esclusivamente al servizio.

Lo spazio a disposizione per ogni bambino e per ogni adulto stabilmente presente durante l'orario di servizio, calcolato sulla base della superficie complessiva adibita al servizio, non può essere inferiore a 9 m² ciascuno.

3. Spazi interni

All'interno dell'abitazione deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun bambino uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza. L'arredo, i giochi ed il materiale didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini.

Negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici. Sostanze velenose o pericolose per i bambini devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili.

Lo spazio per l'igiene personale deve prevedere fasciatoio, riduttore a ciambella e vasini in numero adeguato ai bambini presenti.

C.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Il dimensionamento

La ricettività del servizio è legata alla disponibilità di spazio ad esso dedicato nell'abitazione dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter. In ogni caso l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter non può accogliere contemporaneamente più di cinque bambini compresi i figli propri se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore a tredici anni.

Qualora tutti i bambini accolti siano sotto i nove mesi, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter non può accudire più di tre bambini contemporaneamente.

Nel caso in cui sia sostitutivo del nido d'infanzia, il servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter può accogliere, in attuazione di uno specifico progetto pedagogico adeguatamente strutturato sotto il profilo didattico-organizzativo e concordato con il Comune, più di cinque bambini e fino ad un massimo di dieci, nel rispetto del rapporto operatore/bambino indicato dalle presenti disposizioni, e può essere svolto, purché in modo stabile per il periodo di riferimento, da due operatori educativi presenti contemporaneamente. In ogni caso l'erogazione del servizio con la presenza di due operatori può avvenire solo qualora il numero di bambini accolti sia superiore al limite massimo previsto per un singolo operatore.

Per garantire continuità e coerenza all'esperienza dei bambini, ogni bambino viene affidato dalla famiglia ad un unico operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter individuato nominalmente. Il gruppo dei bambini contemporaneamente presenti è, per quanto possibile, stabile nel tempo.

In presenza di bambini disabili o che si trovano in situazione di particolare svantaggio socio-culturale il gruppo di lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, in relazione alla gravità del

caso, indica il rapporto numerico operatore educativo/bambini adeguato a garantire il necessario supporto al bambino.

In caso di malattia o di assenza dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter i bambini iscritti al servizio sono assegnati temporaneamente ad altro nido familiare-servizio Tagesmutter, il cui operatore educativo risulti collegato allo stesso ente e conosciuto dai bambini e dalle loro famiglie. Per assenze inferiori ad una settimana, limitatamente al tempo strettamente necessario, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter sostituito può accogliere un massimo di 7 bambini presenti contemporaneamente.

2. Il calendario

In considerazione della caratteristica di flessibilità del servizio, il calendario è concordato e formalizzato con le famiglie dei bambini utenti.

3. L'orario

L'orario di apertura del servizio va da un minimo di due ad un massimo di undici ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate in relazione al tempo di permanenza del bambino.

4. Il Progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

L'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter con il supporto tecnico psicopedagogico dell'ente cui è collegato elabora il progetto educativo del servizio tenendo conto del numero, dell'età e dell'orario di frequenza dei bambini.

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro:

- a) colloquio individuale da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno;
- b) iniziative che favoriscano la socializzazione fra le diverse componenti del servizio ed il confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo. Il progetto educativo può altresì prevedere incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità.

5. Requisiti di accesso del personale educativo

Il requisito di accesso per il personale educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter è il diploma di scuola media inferiore corredato da un corso di formazione di almeno 800 ore di cui almeno 400 ore teoriche per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter per la cui ammissione è necessario aver compiuto il ventunesimo anno di età. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter viene rilasciato dal Servizio addestramento e formazione professionale.

Costituisce altresì idoneo requisito per l'accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter l'attestato di qualifica di puericultrice non utile ai fini dell'accesso alla professione di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi conseguito in esito a corsi già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive.

In fase di prima applicazione l'attestato di qualifica di cui sopra può essere sostituito da una certificazione rilasciata dall'/gli ente/i gestore/i di nidi familiari-servizio Tagesmutter a cui il personale operatore educativo è od è stato collegato, in cui risulti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive tale personale sia in possesso di un'esperienza almeno annuale in un nido familiare-servizio Tagesmutter.

Sempre in fase di prima applicazione, in luogo dell'attestato di qualifica di cui sopra potranno essere altresì considerati eventuali specifici corsi di formazione per operatore di nido familiare, o di Tagesmutter o per operatori assistenti all'infanzia, avviati prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive, purché organizzati o a qualsiasi titolo sostenuti da Provincia, Comuni o Comprensori ed a condizione che tale sostegno risulti debitamente documentato (10).

D. I SERVIZI INTEGRATIVI.

1. Tipologia dei servizi integrativi

Sono servizi integrativi:

- a) Centro per bambini e genitori;
- b) Spazio gioco e di accoglienza;
- c) Servizi sperimentali.

D.1. CENTRI PER BAMBINI E GENITORI

D.1.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE

1. Ubicazione

Il Centro per bambini e genitori va preferibilmente collocato nella stessa struttura con altri servizi socioeducativi per la prima infanzia dei quali potrà anche utilizzare, in tempi diversi, gli stessi spazi.

2. Standards dimensionali delle strutture

Gli spazi, di norma, sono articolati in modo da prevedere:

- a) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e ai genitori e una zona di uso esclusivo degli adulti;
- b) servizi generali.

Lo spazio interno è, di norma, non inferiore ad una superficie utile netta di 8 mq per posto bambino. Qualora il servizio non preveda spazi destinati specificamente ai genitori detta superficie può essere ridotta a 7 mq.

I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il personale, i locali per l'igiene, distinti per operatori, adulti esterni e bambini. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore a uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età.

D.1.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Il dimensionamento

Ciascun Centro per bambini e genitori, sulla base del progetto educativo del servizio, individua la propria ricettività.

Essa deve consentire ai diversi utenti la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro, comunicazione specificatamente organizzate per i bambini e per gli adulti.

L'unità organizzativa di base del servizio è rappresentata dal gruppo di riferimento che è, di norma, stabile nel tempo per garantire continuità e coerenza all'esperienza dei bambini e degli adulti che li accompagnano. Il gruppo di riferimento è dimensionato in relazione all'età dei bambini o in base agli obiettivi dello specifico progetto educativo.

Nel Centro per bambini e genitori non si effettua il servizio di mensa e di riposo.

2. L'orario

L'orario di apertura del Centro per bambini e genitori va di norma da un minimo di tre ad un massimo di cinque ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito è consentita una frequenza diversificata che non può comunque essere inferiore alle due ore giornaliere.

3. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituiscono il gruppo degli operatori del Centro per bambini e genitori.

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio e della partecipazione dei genitori alle attività, il rapporto numerico tra educatori e bambini è, di norma, pari a 13 bambini per ogni educatore.

In presenza di bambini disabili tale rapporto può essere ridotto nella misura necessaria a garantirne la piena integrazione.

4. Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli operatori, con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro:

- a) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;
- b) riunioni coi genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo di riferimento per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

5. Requisiti di accesso del personale educativo

Il titolo di accesso per il personale educativo del Centro per bambini e genitori è quello previsto per il personale educativo del nido d'infanzia, di cui al punto 6. del paragrafo B.2..

D.2. SPAZIO GIOCO E DI ACCOGLIENZA

D.2.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE

1. Ubicazione

Il servizio Spazio gioco e di accoglienza va preferibilmente collocato nella stessa struttura con altri servizi socio-educativi per la prima infanzia dei quali può anche utilizzare, in tempi diversi, gli stessi spazi.

2. Standards dimensionali delle strutture

Gli spazi, di norma, sono articolati in:

- a) spazi destinati al gioco dei bambini suddivisi in zone diversamente connotate in relazione all'uso a cui sono destinate (manipolazione, gioco simbolico, etc.);
- b) spazi destinati agli operatori;
- c) servizi generali.

Lo spazio interno è, di norma, non inferiore ad una superficie utile netta di 8 mq per posto bambino. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore a uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età.

D.2.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Il dimensionamento

Ciascun servizio Spazio gioco e di accoglienza ha una ricettività che consente ai diversi utenti la piena partecipazione alle attività di gioco. La ricettività minima e massima del servizio è individuata sulla base del progetto educativo e non può comunque superare il limite massimo di 30 posti bambino.

L'unità organizzativa di base è rappresentata dal gruppo di riferimento che è, di norma, stabile nel tempo per garantire continuità e coerenza all'esperienza dei bambini. In base al progetto educativo il gruppo di riferimento è dimensionato in relazione all'età dei bambini e al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura.

Nel servizio Spazio gioco e di accoglienza non si effettua il servizio di mensa e di riposo.

2. L'orario

L'orario di apertura del servizio Spazio gioco e di accoglienza va di norma da un minimo di tre ad un massimo di cinque ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito è consentita una frequenza diversificata che non può comunque essere inferiore a due ore giornaliere e superiore a cinque ore giornaliere.

3. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituiscono il gruppo degli operatori del servizio Spazio gioco e di accoglienza.

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio e dell'età dei bambini, il rapporto numerico tra educatori e bambini è, di norma, pari a 9 bambini [frequentanti] (11) per ogni educatore.

In presenza di bambini disabili tale rapporto può essere ridotto nella misura necessaria a garantirne la piena integrazione.

4. Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli operatori, con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro:

- a) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;
- b) riunioni coi genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo di riferimento per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

5. Requisiti di accesso del personale educativo

Il titolo di accesso per il personale educativo del servizio Spazio gioco e di accoglienza è quello previsto per il personale educativo del nido d'infanzia, di cui al punto 6. del paragrafo B.2..

D.3. SERVIZI SPERIMENTALI

1. Disposizioni generali

I Comuni che intendono attuare servizi sperimentali di cui all'*articolo 5, comma 5, della legge provinciale n. 4 del 2002*, verificano con il Servizio competente in materia di scuola materna la coerenza del relativo progetto con i principi desumibili dalle presenti direttive in materia di requisiti strumentali e organizzativi minimi.

(2) Punto così modificato dal punto 1), [lettera a](#)), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856.

(3) Punto così modificato dal punto 1), [lettera b](#)), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856.

(4) Punto così modificato dal punto 1), [lettera c](#)), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856.

(5) Punto così sostituito dal punto 1), [lettera d](#)), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856.

(6) Punto così sostituito dal punto 1), [lettera e](#)), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856.

(7) Punto così modificato dal punto 1), [lettera f](#)), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856.

(8) Il presente punto, sostituito dalla Delib.G.P. 17 ottobre 2003, n. 2713, è stato successivamente modificato dalla [Delib.G.P. 27 febbraio 2004, n. 424](#), dal punto 1), [lettera g](#)), della [Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856](#), dalla [Delib.G.P. 28 luglio 2006, n. 1550](#) e di nuovo sostituito dalla [Delib.G.P. 30 settembre 2005, n. 2086](#) e dalla [Delib.G.P. 29 agosto 2008, n. 2204](#).

(9) Punto così sostituito dalla [Delib.G.P. 29 agosto 2008, n. 2204](#).

(10) Il presente punto, modificato dalla [Delib. G.P. 28 luglio 2006, n. 1550](#), è stato poi così sostituito dalla Delib.G.P. 17 ottobre 2003 n. 2713 e dalla [Delib.G.P. 29 agosto 2008, n. 2204](#).

(11) Parola soppressa dal [punto 1](#)), [lettera h](#)), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856.

INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002, N. 4

A) Possono chiedere l'iscrizione all'albo provinciale di cui all'*articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4* gli organismi della cooperazione sociale e di utilità sociale non lucrativi, operanti da almeno due anni sul territorio provinciale, che svolgono attività di cooperazione sociale e di utilità sociale e che abbiano un atto costitutivo e uno statuto con i seguenti requisiti:

- a) denominazione;
- b) sede legale;
- c) oggetto sociale attinente agli scopi di cui alla legge 4 del 2002;
- d) rispetto, nello svolgimento dei servizi di cui alla citata legge, dei requisiti strutturali ed organizzativi e delle modalità per la loro realizzazione stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della medesima;
- e) attribuzione della rappresentanza legale;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
- g) non operino discriminazioni nell'iscrizione e accoglienza dei bambini;
- h) i diritti e doveri degli associati, nonché i criteri per la loro ammissione ed esclusione;
- i) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e l'approvazione degli stessi da parte dell'assemblea dei soci;
- j) le modalità di scioglimento dell'organismo di utilità sociale con l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, ovvero, per le cooperative, l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo alla cooperazione di cui all'articolo 2514 del Codice Civile.

B) La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, direttamente o per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al servizio provinciale competente in materia di scuola materna, con sede in via Gilli 3 a Trento.

La domanda sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la dichiarazione del legale rappresentante relativa a denominazione, sede e codice fiscale, al settore prevalente di attività, al numero di aderenti e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto in copia semplice;
- b) ultimo bilancio o conto consuntivo approvato;
- c) fotocopia del documento di identità del dichiarante (limitatamente all'ipotesi in cui la domanda non sia sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione);
- d) la localizzazione dei servizi erogati.

C) All'iscrizione all'albo provinciale provvede il dirigente il servizio competente in materia di scuola materna, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo paragrafo, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda non venga approvata entro tale termine, o non si renda necessaria una sospensione dello stesso nei casi di cui all'*articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23*, essa si intende respinta. Dell'esito della domanda è data in ogni caso comunicazione al richiedente e al comune in cui ha sede l'organismo richiedente.

Il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi ed il rispetto delle modalità per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 4 del 2002, costituiscono condizione per il mantenimento dell'iscrizione all'albo provinciale. Alla verifica del possesso di tali requisiti provvede, per i servizi aventi sede nel proprio territorio, il comune, attraverso l'effettuazione di periodici controlli. L'eventuale accertato mancato possesso dei requisiti viene segnalato dal comune al competente Servizio della Provincia che provvede alla diffida del soggetto gestore al rispetto dei requisiti mancanti, cancellando in caso di inottemperanza all'obbligo, decorsi inutilmente trenta giorni, il soggetto medesimo dall'albo provinciale.

La cancellazione dall'albo può altresì avvenire a richiesta dell'organismo, ovvero con la perdita dei requisiti per l'iscrizione previsti dal precedente paragrafo A), ovvero qualora non provveda alla comunicazione al servizio provinciale competente, entro il termine eventualmente dallo stesso assegnato, della variazione di uno degli elementi previsti per l'iscrizione. L'organismo iscritto all'albo è infatti tenuto a comunicare al servizio provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, entro 30 giorni dalla variazione, ogni modifica dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.

Almeno ogni tre anni il Servizio provinciale competente provvede d'ufficio, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni, alla revisione dell'albo per verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla presente deliberazione.

L'iscrizione e la cancellazione dall'albo provinciale sono disposte con determinazione del dirigente ed hanno effetto dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

D) Per i fini di cui alla presente deliberazione:

a) Costituiscono organismi della cooperazione sociale:

1) Le cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 24 del 1988, regolarmente iscritte nel Registro delle cooperative istituito ai sensi della *legge regionale n. 7 del 1954*, nonché le cooperative sociali aventi sede fuori regione di cui alla *legge n. 381 del 1991*, iscritte a registro analogo;

2) Le cooperative a mutualità prevalente secondo le disposizioni dell'articolo 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile così come modificati dal *decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6*, le quali siano iscritte al registro delle cooperative ai sensi della *legge regionale n. 7 del 1954* o ad analogo albo per quelle aventi sede fuori regione, le quali esercitino un'attività coerente con le finalità della *legge provinciale n. 4 del 2002* e non pongano alcuna limitazione discriminante per l'accesso ai servizi resi;

3) Le cooperative a mutualità prevalente, regolarmente iscritte negli albi secondo legge, le quali esercitino un'attività coerente con le finalità della *legge provinciale n. 4 del 2002*, non pongano alcuna limitazione discriminante per l'accesso ai servizi resi e accettino di osservare le disposizioni dell'articolo 2514, lettere a), b) e c) del Codice Civile così come modificato dal *decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6* e l'obbligo di devolvere in caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotto il capitale e i dividendi maturati, a fini di pubblica utilità o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

b) Costituiscono organismi di utilità sociale non lucrativi:

1) i soggetti di cui all'*articolo 10 della legge n. 4 dicembre 1997, n. 460* (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività rientri tra quelle previste dal comma 1, lettera a) del medesimo articolo e tra le finalità di cui alla legge n. 4 del 2002 e che siano iscritti all'anagrafe prevista dall'articolo 11 della medesima *legge n. 460*, ovvero all'albo del volontariato richiamato all'*articolo 10, comma 8 della citata legge n. 460*;

2) i soggetti di cui all'*articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383* (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), iscritti nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della medesima *legge n. 383* e la cui attività rientri tra le finalità di cui alla *legge provinciale n. 4 del 2002* (12).

c) Non costituiscono organismi di cooperazione sociale o di utilità sociale e non possono ottenere l'iscrizione: partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria.

(12) Lettera così sostituita dalla [Delib.G.P. 27 febbraio 2004, n. 424](#).